

**COMUNE DI CINGOLI**  
**COMANDO POLIZIA MUNICIPALE**

Ord. n. 51 R.O.

Cingoli 21/04/2019

**Il Responsabile del Servizio**

Richiamate tutte le precedenti ordinanze con le quali venivano istituiti obblighi, divieti e limitazioni di carattere permanente e temporaneo relativi alla circolazione stradale all'interno e fuori dei centri abitati;

Vista la richiesta dell' Arch. Togni Rudi tendente a chiudere al transito Via Roma dal 23.04.2019 al 18.05.2019 al fine di posizionare un silos per malta cementizia presso il cantiere al civico n. 7;

Visti gli artt. 6 e 7 del Codice della Strada approvato con D.L.vo 30.04.1992, n. 285 e successive modifiche;

Visto il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modifiche;

Ritenuto, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso alla chiusura dell'area interessata allo spettacolo;

Visto il TUEL, D.lgs 267/2000;

Visto l'art. 44 del Nuovo Statuto Comunale;

**ORDINA**

Sono istituiti i seguenti obblighi, divieti e limitazioni di **carattere temporaneo**:

**da Martedì 23 aprile a Sabato 18 maggio c.a. e comunque fino al termine dei lavori di cui in premessa:**

- Divieto di transito in via Roma con inizio dall'intersezione con via G. Leopardi con cartello STRADA CHIUSA A METRI 100 ECCETTO I RESIDENTI che abitano nella suddetta Via fino al cantiere edile e che possono uscire percorrendola nel senso contrario di quello normalmente in vigore;
- Preavviso del divieto di transito a m. 100 in via Balcone delle Marche intersezione via Filati (Chiesa di S. Francesco);
- Senso vietato in Via Balcone delle Marche all'intersezione con Via Leopardi;
- E' cura e responsabilità della Impresa D.O. Edilizia di Orbisaglia Florindo (esecutrice dei lavori) l'apposizione e la manutenzione della relativa segnaletica necessaria per il cantiere e per la chiusura della strada interessata.

A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 07.08.1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.L.vo n. 285/1992, sempre nei termini di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. n. 495/1992.

Per le violazioni di cui alla presente Ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Il Responsabile del Servizio  
Cap. Sergio Matellicani

